

Ora, essendo intervenuta la legge n. 70 del 2020 che prevede una nuova modalità di conciliazione per cui “quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza”, in accordo con i difensori, si reputa possibile concludere con tale modalità la conciliazione giudiziaria.

In questo senso, è riportato qui sotto il testo del verbale di conciliazione letto con modalità “in condivisione”:

RG n. 16292/2025

VERBALE DI CONCILIAZIONE

PREMESSO CHE

- il Sig. [REDACTED] presta servizio in qualità di docente di scuola primaria a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED]
- in data 25 marzo 2025 il Sig. [REDACTED] domanda di tre giorni di permesso (24, 28 e 29 aprile) e di ulteriori sei giorni di ferie ex art 15.2 CCNL di settore (30 aprile e 5-9 maggio 2025) per motivi personali (il docente indicava come motivi personali “il sottoscritto dovrà recarsi all'estero, in paese distante oltre 9000 km dall'Italia, per partecipare al cinquantesimo anniversario di amici e visitare il Paese, organizzando durata e date del viaggio, tenendo conto sia del tempo necessario a compiere quanto menzionato, sia dei prezzi e degli orari più convenienti dei vettori aerei”.);
- Il Dirigente scolastico, in data 28.3.2025, respingeva la richiesta formulata dal Sig. [REDACTED] indicando chiaramente le motivazioni del diniego: “- in linea con il principio di diritto recentemente espresso dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 12991/2024), il dirigente al quale è rimessa la concessione, acquisite le motivazioni della domanda, valuta l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze; - per i giorni di ferie, che devono essere senza oneri per lo Stato, non è possibile la sostituzione da parte dell'amministrazione e l'interessato non ha provveduto a garantire le sostituzioni; - come già emerso nell'assemblea di classe straordinaria, i genitori della classe si lamentano delle Sue assenze ed esprimono preoccupazione per la mancanza di continuità didattica”;
- In data 31.3.2025 il Sig. [REDACTED] presentava un atto di rimostranza contestando il diniego del Dirigente, chiedeva che fosse annullato, rinnovava la propria richiesta di assentarsi per i 9 giorni di cui sopra e dichiarava “fin d'ora che non si recherà in servizio nei giorni 24 – 28-29-30 aprile e 5-6-7-8-9 maggio 2025”;
- In data 2.4.2025 il Dirigente, nel riscontrare la comunicazione del Sig. [REDACTED], confermava la concessione dei 3 giorni di permesso e ribadiva il diniego per i successivi sei giorni richiesti, evidenziando “la Corte di Cassazione nell'Ordinanza 12991/2024 esplicita l'esistenza di una discrezionalità del dirigente nell'autorizzazione dei permessi (“...il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze...”); in questo caso le esigenze didattiche della classe sono già state sottolineate.
Si ribadisce poi che il comma 54 della Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012) stabilisce che “i docenti, senza distinzione tra personale a tempo indeterminato e determinato, fruiscano delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali, con l'esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo massimo di sei giorni lavorativi, a condizione che si possa sostituire il personale senza che ciò comporti costi aggiuntivi per la finanza pubblica. A partire dal 1° settembre 2013, le disposizioni contrattuali che contrastano con questa norma sono state disapplicate”;
- In data 3.4.2025 il Sig. [REDACTED] inviava una nuova comunicazione al Dirigente, contestando nuovamente le argomentazioni dallo stesso fornite e ribadendo nuovamente che non si sarebbe presentato in servizio nelle giornate dal 30 aprile al 9 maggio;
- In data 30.4.2025 il Dirigente scolastico, rilevata l'assenza del Sig. [REDACTED], diffidava lo stesso a riprendere servizio e a fornire idonea giustificazione per l'assenza del 30.4.2025;



- In data 5.5.2025, il ricorrente, tramite il proprio legale, contestava la diffida ricevuta, ribadendo nuovamente la illegittimità del diniego alla fruizione dei 6 giorni di cui si tratta;
- A fronte delle assenze ingiustificate e del mancato rientro in servizio, il Dirigente Scolastico, in data 12.5.2025 (prot. 2832 del 12/5/2025), provvedeva ad effettuare una segnalazione all'UPD dell'UST di Milano, con la quale chiedeva formalmente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Professor [REDACTED];
- Con nota [REDACTED] l'Ufficio Procedimenti Disciplinari contestava al professor [REDACTED] i seguenti addebiti: *"ASSENZA INGIUSTIFICATA DAL SERVIZIO PER UN NUMERO DI GIORNI, ANCHE NON CONTINUATIVO, SUPERIORE A TRE NELL'ARCO DI UN BIENNIO GRAVE VIOLAZIONE DEI DOVERI DI RESPONSABILITÀ E CORRETTEZZA PER ESSERSI ASSENTATO INGIUSTIFICATAMENTE DAL SERVIZIO NEI GIORNI 30 APRILE, 5,6,7,8 E 9 MAGGIO 2025 NONOSTANTE IL DINIEGO DEL DS GRAVE PREGIUDIZIO DEL RAPPORTO FIDUCIARIO TRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIPENDENTE 1. In data 25/03/2025, la S.V. richiedeva di poter usufruire di 3 giorni di permesso per motivi personali nei giorni 24, 28 e 29 aprile 2025 e di 6 giorni di ferie, fruibili come permesso retribuito per motivi personali, per i giorni 30 aprile, 5,6,7,8 e 9 maggio 2025, motivando la richiesta nei seguenti termini: "il sottoscritto dovrà recarsi all'estero, in Paese distante oltre 9000 km dall'Italia per partecipare al 50° anniversario di matrimonio di amici e visitare il Paese, organizzando durata e date del viaggio, tenendo conto sia del tempo necessario a compiere quanto menzionato, sia dei prezzi e degli orari più convenienti dei vettori aerei". 2. In data 28/03/2025, il Dirigente scolastico negava il permesso alla fruizione dei permessi per i motivi indicati, evidenziando, peraltro, che molti genitori si erano lamentati delle continue assenze della S.V., esprimendo preoccupazione per la mancanza di continuità didattica. 3. Malgrado il diniego del DS, la S.V. si assentava ingiustificatamente nei giorni 30 aprile, 5,6,7,8 e 9 maggio 2025. 4. In data 30/04/2025, il DS diffidava ([REDACTED]) la S.V. a rientrare in servizio e a presentare idonea documentazione per l'assenza maturata. Nonostante la diffida del DS, la S.V. non riprendeva servizio."*
- il Sig. [REDACTED] veniva quindi convocato per partecipare all'audizione disciplinare fissata in data 25.6.2025, cui partecipava, assistito dal proprio legale, producendo memoria difensiva;
- In data 22.9.2025 l'UPD di Milano si riuniva collegialmente ed esaminata la difesa dell'interessato, la documentazione prodotta e le risultanze istruttorie alla base del procedimento, concludeva quanto segue *"ritiene che i fatti contestati siano pienamente provati e che la condotta del docente si sia posta in contrasto con i doveri di correttezza, responsabilità e leale collaborazione che animano la funzione di docente, al punto da arrecare pregiudizio al rapporto di fiducia che lega il dipendente alla pubblica amministrazione. Le argomentazioni difensive addotte dall'interessato paiono prive di pregio con riferimento ai fatti contestati, così come accertati alla luce del compendio istruttorio posto alla base del procedimento. Come risulta dal compendio istruttorio, infatti, il docente si assentava indebitamente per sei giorni lavorativi; l'interessato, infatti, aveva avanzato richiesta di assentarsi, fruendo dei sei giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 15 del CCNL istruzione e ricerca, ma tale richiesta, però, era stata rifiutata dal Dirigente scolastico con apposita e motivata comunicazione. Nonostante il diniego ricevuto dal Dirigente scolastico e, quindi, in palese violazione dei doveri di correttezza e responsabilità che devono guidare la condotta dei docenti, l'interessato si assentava ugualmente e senza autorizzazione per un numero considerevole di giornate lavorative, provocando un grave disservizio all'istituzione scolastica."*
- Considerando i fatti pienamente provati, quindi, l'U.p.d. ha ritenuto che la condotta del Sig. [REDACTED] si fosse posta in contrasto con i doveri di correttezza, responsabilità e leale collaborazione, che animano i rapporti tra il dipendente e la pubblica amministrazione e, sulla scorta di tali motivazioni, irrogava, all'unanimità, con decreto [REDACTED], la sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso;
- in data 1.10.2025 il Sig. [REDACTED] impugnava stragiudizialmente il licenziamento;
- con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato il Sig. [REDACTED] adiva il Tribunale di Milano contestando la legittimità del licenziamento sotto più profili e chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: *"- ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d. lgs. 165/2001, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o comunque annullare il licenziamento comminato al ricorrente con provvedimento [REDACTED] [REDACTED], e conseguentemente ordinare e condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a reintegrare il signor [REDACTED] sul posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (al tallone mensile di € [REDACTED], ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa o ritenuta di giustizia e/o di equità), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle*



ventiquattro mensilità; il tutto oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; ordinare e condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a versare per il medesimo periodo i contributi previdenziali e assistenziali dovuti”;

- la causa veniva assegnata al Giudice del Lavoro dott. [REDACTED] e le veniva attribuito RG n. 16292/2025 Tribunale di Milano;

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano si costituiva in giudizio con propria memoria difensiva e partecipava per mezzo del proprio funzionario, alla prima udienza del 19.2.2026;

- in tale sede il Giudice rinviava per la discussione all'udienza del 3.3.2026 mandando alle Parti *medio tempore* di verificare in via amministrativa la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa della vertenza sulla base della seguente proposta “*propone ai difensori una soluzione conciliativa con la massima sanzione conservativa e definizione di ogni pendenza, anche con chiarimento circa l'efficacia tra le parti del precedente rappresentato dalla sentenza n. 2272/19 del Tribunale di Milano, con un vincolo del ricorrente nel rendersi adempiente rispetto alle comuni regole in materia di richieste di permessi e richieste ferie, con spese di lite compensate.*”

- All'udienza del 3.3.2026 le parti chiedevano un ulteriore rinvio per ultimare le trattative e l'udienza avveniva rinviata al 10.3.2026;

- dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti – senza nulla ammettere e al solo fine di evitare il rischio processuale – hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudicante in merito alla controversia tra loro pendente alle seguenti

CONDIZIONI

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo transattivo;
2. il resistente Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ambito Territoriale di Milano si impegna a derubricare la sanzione irrogata del licenziamento con preavviso, alla sanzione conservativa prevista al livello massimo, ossia 6 mesi di sospensione dal servizio, che sarà materialmente applicata anche quanto alla sua decorrenza dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico ove il Sig. [REDACTED] presta servizio;
3. ai sensi dell'art. 500 del d. lgs. 297/1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), per tutto il periodo di sospensione disciplinare, al signor [REDACTED] “è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia”;
4. parte ricorrente rinuncia a qualsivoglia pretesa risarcitoria;
5. le spese si intendono integralmente compensate;
6. le Parti si dichiarano completamente soddisfatte della proposta, dichiarando di non aver nulla a pretendere in relazione ai fatti ed ai diritti oggetto della vertenza, rinunciando con ciò ad ogni azione intentata, da intentare, dipendente o comunque connessa agli stessi;
7. le Parti dichiarano espressamente di accettare tutte le condizioni del presente accordo conciliativo;
8. le spese di lite sono, interamente compensate tra le Parti ed i procuratori sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.

L. C. S.

Ricorrente

Sig. [REDACTED]

Difensore

Avv. [REDACTED]



Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano

Avv. [REDACTED]

Il Giudice dà atto che le parti presenti e i difensori muniti di procura speciale, resi pienamente edotti del contenuto del suddetto accordo, lo hanno accettato, dopo la sua lettura.

Il verbale di conciliazione è redatto con strumenti informatici e pertanto, ai sensi dell'art. 88 disp att, cpc, come modificato dalla legge n. 70/20, in luogo della sottoscrizione dello stesso delle parti e dei difensori, il Giudice dichiara che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. I difensori confermano e il presente verbale di conciliazione in virtù della sovra espressa dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza.

Il Giudice, dato atto di quanto sopra, dichiara conciliata la causa ed estinto il giudizio.

I difensori delle parti confermano che l'udienza si è svolta regolarmente nel rispetto del regolare contraddittorio e senza problemi telematici e il Giudice dà lettura del verbale d'udienza.

Il G.U.

dott. [REDACTED]

